

Termina riconoscendo le difficoltà della cosa, che dice aver voluto esporre per dimostrare la sua devozione alla repubblica

**127.** — 1585, Settembre 18. — c. 171. — Il re di Spagna (Filippo II) al vicerè e capitano generale in Sicilia (in spagnuolo). Manda copia dell'allegato, e gli ingiunge di non concedere diritto di rappresaglia contro i veneziani agli eredi di Domenico de Licandro, ma di rinviarli ad esso re pel provvedimento che crederà opportuno.

Data a Monzon. — Sottoscritta dal re, da Idiaquez segretario e da altri funzionari della regia cancelleria.

**ALLEGATO:** Memoriale (in volgare) presentato al re suddetto dell'ambasciatore veneto (Vincenzo Gradenigo). Espone che gli eredi di Domenico di Licandro, siciliani, hanno chiesto al governo regio di Sicilia diritto di rappresaglia contro i navigli veneziani che toccassero quell'isola, in risarcimento di certo grano tolto al loro autore dal comandante l'armata veneta nel 1570; che il governatore respinse la domanda in base ai trattati di alleanza del 1571, ed a decreto pontificio 15 dicembre 1572 che determinava i crediti di Venezia verso il re di Spagna. Aggiunge che simili pretese furono anche prodotte da altri in Napoli e respinte da quel regio rappresentante; che i detti potenti rinnovarono le richieste nel 1575 procurandosi l'intercessione del papa. Ora la Signoria domanda che il re dia istruzioni al conte di Albadalista (Diego Enríquez de Guzman) vicerè in Sicilia perché cessino tali irragionevoli molestie.

**128.** — 1585, Settembre 20. — c. 150. — Breve di papa Sisto V al doge Pasquale Cicogna. Udi con piacere dall'ambasciatore veneto Lorenzo Priuli cav. la sollecitudine della Signoria nel perseguitare e punire i delinquenti. Per renderle più facile la bisogna il papa concede a tutti i magistrati e ministri della giustizia di arrestarli anche nei luoghi sacri godenti diritto di asilo, posti nei domini di Venezia, anche se i rei fossero ecclesiastici; ma in tal caso vuole siano messi solo in carceri ecclesiastiche, giudicati coll'intervento dei loro superiori e fatti punire dagli stessi. Valevole per tre anni, e con divieto ai funzionari civili di abusare di tal concessione, o di usarne senza necessità e senza i debiti riguardi (v. n. 131).

Dato a Roma presso S. Marco. — Sottoscritto da Giov. Battista Canobio.

**129.** — 1585, Novembre 3. — c. 151. — Deliberazione con cui il Senato, grato per la benevolenza che gli dimostra papa Sisto V, aggrega al patriziato di Venezia il cardinale Alessandro di Montalto e Michele (Peretti), fratelli del pontefice, coi loro discendenti procreati da legittimo matrimonio. — La ducale da spedirsi con bolla d'oro.

**130.** — 1585, Novembre 30. — c. 153 t.<sup>o</sup> — Bolla di Sisto V papa *ad perpetuam rei memoriam*. Considerata l'importanza della repubblica di Venezia fra gli stati, i servigi da essa resi alla Chiesa e alla cristianità come antemur-